

DETRAZIONE D'IMPOSTA FAMILIARI A CARICO ANNO 2015



Ogni contribuente che abbia dei familiari a carico, il cui reddito annuo risulti inferiore ad € 2.840,51, può godere di un beneficio fiscale (riduzione Irpef) a titolo di detrazione d'imposta. Sono da considerarsi a carico: **il coniuge** non legalmente ed effettivamente separato; **i figli** anche adottivi; i figli in affidato; **altri familiari** (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle, a condizione che siano conviventi con il contribuente).

Per il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) spetta la detrazione nella misura massima di € 690,00.

La detrazione per figli a carico compete a ciascuno dei genitori nella misura del 50% e non può essere ripartita liberamente fra i due soggetti. E' tuttavia previsto che, in caso di accordo, la detrazione possa essere attribuita, nella misura del 100%, al coniuge con il reddito più elevato. Tale detrazione può essere applicata anche nel caso in cui i figli abbiano percepito un reddito superiore all'importo indicato (€ 2.840,51), purché soggetto a tassazione separata (sono a tassazione separata, ad esempio, il trattamento di fine rapporto o alcuni redditi di capitale).

La massima detrazione prevista è di € 950,00 per ogni figlio, aumentata ad € 1.220,00 per ogni figlio di età inferiore a 3 anni e di ulteriori € 400,00 in caso di figlio portatore di handicap. Tali importi, comunque da riproporzionare al reddito del contribuente, sono in ogni caso rapportati ai mesi di vita del figlio (nel caso, ad esempio, di figlio nato il 16 aprile, la detrazione compete per 8/12). Nel caso di 4 o più figli a carico è prevista complessivamente (non per ogni figlio) un'ulteriore detrazione di € 1.200,00.

La detrazione per altri familiari compete unicamente nel caso in cui questi risultino conviventi con il contribuente.

Se i genitori sono separati (con separazione consensuale o giudiziale) e comunque in ogni caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio (ad esempio, a seguito di divorzio), la ripartizione della detrazione può essere disciplinata in modo diverso, a seconda dell'affidamento dei figli.

Ai Lavoratori dipendenti e pensionati le detrazioni per figli a carico vengono riconosciute, mensilmente, direttamente dal Datore di lavoro in busta paga (o dall'Ente previdenziale sul rateo di pensione), sulla base di una comunicazione effettuata dall'interessato all'inizio del rapporto di lavoro o pensionistico. Una volta eseguita, la comunicazione vale anche per gli anni successivi e va ripetuta solo nel caso in cui intervengano variazioni rispetto alle informazioni fornite in precedenza.

Infine, si ricorda che, nel caso di compilazione del modello 730 per la dichiarazione dei redditi, un eventuale credito superiore ad € 4.000, anche derivante dalle detrazioni per carichi di famiglia, non potrà più essere rimborsato dal sostituto d'imposta (Datore di lavoro, Ente previdenziale, ecc.) in busta paga, ma sarà oggetto di specifico e preventivo controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, che provvederà poi direttamente al rimborso degli importi spettanti.